

**N. 04852/2013 REG.PROV.CAU.
N. 08170/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8170 del 2013, proposto da:

Ministero della Giustizia, Tribunale di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato pressu i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Ordine Degli Avvocati di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Mastroviti, Pierluigi Balducci e Nino Matassa, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00544/2013, resa tra le parti, concernente soppressione uffici giudiziari

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto e dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti l' Avvocato dello Stato Enrico Arena, l' Avv. Deramo, l'Avv. Balducci e l' Avv. Matassa;

Considerato che , nella comparazione tra gli opposti interessi, occorre accordare nella presente fase cautelare preminenza a quelli organizzativi presi in considerazione dall'Amministrazione, anche quanto alla fissazione del numero degli immobili appartenenti alle Sezioni distaccate soppresse, temporaneamente utilizzabili ai sensi dell'art. 8 d lgs. n. 155 del 2012;

Tenuto, peraltro, conto dell'avvenuta fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di merito per il 13 febbraio 2014;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 8170/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)